

Oggetto: Federfidi Sicilia soc. coop. (C.F. 97083360822) – provvedimento sanzionatorio

Visto il D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni (c.d. “Testo Unico Bancario” o “T.u.b.”);

visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2015, n. 228 recante *"Regolamento sulla disciplina della struttura, dei poteri e delle modalità di funzionamento dell'Organismo previsto dall'articolo 112-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti degli organi e relativi criteri"*;

vista la circolare n. 2/2021 adottata dall'Organismo Confidi Minori in materia di *Procedimenti sanzionatori*;

considerato che, anche in seguito ad accertamento ispettivo del 28 luglio 2022, disposto dall'Organismo ai sensi dell'art. 112-*bis*, comma 3 T.u.b., presso la sede operativa del confidi Federfidi Sicilia soc. coop., iscritto nell'Elenco di cui all'art. 112 T.u.b., al numero 80, l'Organismo ha accertato la violazione, da parte del medesimo confidi, di diverse disposizioni che ne regolano l'attività e, in particolare:

- a) dell'obbligo di pagamento del contributo stabilito dall'Organismo ai sensi dell'art. 112-*bis* T.u.b. per l'annualità 2022;
- b) dell'art. art. 2426 c.c. e del disposto dell'art. 18, commi 4 e 5 e 6, del d. lgs. 18 agosto 2015, n. 136, stante la mancata corretta valutazione dei crediti da parte del Confidi, in ossequio alle predette disposizioni;
- c) dell'art. 23 del d.M. Ministro dell'Economia e delle Finanze 23 novembre 2020, n. 169, non risultando formalizzata, come prescritto dalla norma la valutazione dei requisiti di onorabilità degli esponenti aziendali;
- d) della circolare OCM n. 1/2021, il cui par. 5.3 non avendo il Confidi mai trasmesso all'OCM il fascicolo di bilancio 2021 come;
- e) della circolare OCM n. 1/2021, paragrafi 5.1, 5.3 e 5.4, non avendo il Confidi assolto ai propri obblighi informativi nei confronti dell'Organismo con i tempi e le modalità prescritte dall'Organismo, a fronte di diverse ripetute richieste di elementi informativi.

Considerato che le suddette violazioni sono state contestate dall'Organismo alla società Federfidi Sicilia, ai sensi dell'art. 145-*bis* T.u.b. e del par. 3.2.1 della circolare OCM n. 2/2021, con atto notificato a mezzo PEC del 3 marzo 2023, al quale si fa rinvio ad integrazione della motivazione del presente atto, costituendone altresì presupposto;

considerato che entro il termine di 45 dalla notifica dell'atto di contestazione, ai sensi della circolare n. 2/2021, par. 3.2.2, non sono state presentate deduzioni da parte del confidi e che non sono pervenuti successivamente ulteriori elementi da acquisire all'istruttoria procedimentale;

vista la conseguente proposta di irrogazione della sanzione nei confronti del confidi Federfidi Sicilia, tramessa al Consiglio di gestione, in data 16 giugno 2023, dal responsabile del

procedimento sanzionatorio, all'esito della relativa istruttoria condotta dall'Ufficio Verifiche dell'Organismo, in osservanza del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie;

esaminati gli atti del procedimento e considerato che ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. c) del d.M. Ministro dell'Economia e delle Finanze 23 dicembre 2015, n. 228, l'Organismo procede d'ufficio alla cancellazione dall'Elenco, in caso di mancato pagamento del contributo ai sensi dell'art. 112-*bis*, comma 2 T.u.b.;

ritenuto altresì che sussista il requisito della gravità delle violazioni contestate a Federfidi Sicilia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, lett. b) del d.M. n. 228/2015, per il carattere plurimo e reiterato delle violazioni degli obblighi informativi nei confronti dell'Organismo;

riscontrata, quindi, la sussistenza degli estremi per disporre il provvedimento sanzionatorio della cancellazione ai sensi dell'art. 112-*bis*, comma 5 T.u.b. e dell'art. 17, commi 1 e 3 d.M. n. 228/2015,

il Consiglio di Gestione dispone

la cancellazione dall' Elenco di cui all'art. 112 T.u.b. del confidi Federfidi Sicilia soc. coop.

Ai sensi dell'art. 145-*bis*, comma 2 T.u.b, avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, nei termini e con le modalità previsti dal codice del processo amministrativo di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Roma, li 30 giugno 2023

il Presidente dell'Organismo
Prof. Mario Comana